

724.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Testo unificato (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) nn. 2519-3184-3247-3516-3915-4007-4054-B	
Missioni vevoli nella seduta del 27 novembre 2012	3	Questione pregiudiziale	6
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	Parere della I Commissione	8
Progetti di atti dell'Unione europea (Annunzio)	4	Parere della V Commissione	8
Garante per l'infanzia e l'adolescenza (Trasmisione di un documento)	4	Articolo 1 e relative proposte emendative .	8
Nomine ministeriali (Comunicazione)	5	Articolo 2	12
Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo	5	Articolo 3 e relative proposte emendative .	14
Atti di controllo e di indirizzo	5	Articolo 4 e relative proposte emendative .	15
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	5	Ordini del giorno	16
		Testo unificato (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) nn. 2854-2862-2888-3055-3866-B	
		Parere della V Commissione	19
		Articolo 1	19

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Articolo 2	19	Articolo 27	35
Articolo 3	21	Articolo 28	36
Articolo 4	21	Articolo 29	36
Articolo 5	22	Articolo 30	38
Articolo 6	22	Articolo 31	39
Articolo 7	23	Articolo 32	41
Articolo 8	24	Articolo 33	42
Articolo 9	24	Articolo 34	43
Articolo 10	24	Articolo 35	43
Articolo 11	25	Articolo 36	44
Articolo 12	26	Articolo 37	45
Articolo 13	26	Articolo 38	45
Articolo 14	28	Articolo 39	45
Articolo 15	28	Articolo 40	46
Articolo 17	29	Articolo 41	47
Articolo 19	29	Articolo 42	47
Articolo 20	30	Articolo 44	48
Articolo 21	31	Articolo 47	48
Articolo 22	32	Articolo 49	49
Articolo 23	33	Articolo 53	50
Articolo 24	33	Articolo 54	50
Articolo 25	35	Articolo 61	50
Articolo 26	35	Ordini del giorno	51

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 27 novembre 2012.

Albonetti, Alessandri, Antonione, Benamati, Bindi, Bocchino, Bongiorno, Boniver, Borghesi, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Dozzo, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Anna Teresa Formisano, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leo, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Malgieri, Martini, Antonio Martino, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Nucara, Paniz, Pecorella, Pisacane, Pisicchio, Rigoni, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Tenaglia, Touadi, Valducci, Vitali.

(alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Antonione, Bindi, Bocchino, Bongiorno, Boniver, Borghesi, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Dozzo, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, La Loggia, Leo, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Luseti, Malgieri, Martini, Antonio Martino, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Nucara, Palumbo, Pecorella, Pisacane, Pisicchio, Rigoni, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Tenaglia, Valducci, Vitali.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 26 novembre 2012 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

MAURIZIO TURCO: « Disposizioni per garantire il diritto dei pazienti a rifiutare l'impiego di farmaci sperimentati su animali » (5602).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge **RAMPELLI** ed altri: « Disposizioni per il recupero e la valorizzazione delle città e dei nuclei di fondazione in Italia » (4371) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Frassinetti.

La proposta di legge **FRASSINETTI** ed altri: « Disposizioni per la valorizzazione culturale e il recupero del patrimonio urbanistico e architettonico del comune di Predappio » (5454) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Catanoso.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

SANTELLI: « Modifica all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, concernente i casi di esclusione dal diritto di elettorato attivo » (5562) *Parere della II Commissione.*

II Commissione (Giustizia):

CONTENTO ed altri: « Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari dei magistrati » (5553) *Parere della I Commissione;*

BONGIORNO e CARFAGNA: « Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione » (5579) *Parere delle Commissioni I e XII.*

VII Commissione (Cultura):

PIFFARI e CIMADORO: « Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernenti l'uso della bicicletta da neve » (5493) *Parere delle Commissioni I, II e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 26 novembre 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comi-

tato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici (COM(2012)669 final), che è assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul mantenimento dell'obbligo del visto da parte di alcuni paesi terzi in violazione del principio di reciprocità (COM(2012)681 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Seconda relazione semestrale sul funzionamento dello spazio Schengen – 1° maggio 2012-31 ottobre 2012 (COM(2012)686 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);

Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e lo Stato di Israele, dall'altro (COM(2012)689 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera in data 30 ottobre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, il bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'esercizio finanziario 2012, corredato dalla relativa nota illustrativa, approvato dall'Autorità medesima in data 15 ottobre 2012, nonché il bilancio pluriennale relativo al triennio 2012-2014.

Questo documento è stato trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 novembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio):

al dottor Giancarlo Fontana, l'incarico di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

alla dottoressa Maria Laura Prislei, l'incarico di ispettore generale capo dell'ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità dello Stato, nell'ambito del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 novembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, la

richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (517).

Tale richiesta è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VIII (Ambiente), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 6 gennaio 2013.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

TESTO UNIFICATO DEI PROGETTI DI LEGGE: MUSSOLINI E CARLUCCI; BINDI ED ALTRI; PALOMBA E BORGHESI; CAPANO E FERRANTI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; BINETTI ED ALTRI; BRUGGER E ZELLER: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI (APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 2519-3184-3247-3516-3915-4007-4054-B)

A.C. 2519-B – *Questione pregiudiziale*

**QUESTIONE PREGIUDIZIALE
DI COSTITUZIONALITÀ**

La Camera,

premesso che:

il testo unificato dei progetti di legge in esame dà attuazione ad un principio fondamentale di civiltà, nel solco della Costituzione italiana, prevedendo la piena parificazione dei diritti spettanti ai figli nati fuori dal matrimonio con quelli nati nel matrimonio;

al contempo, nel predetto testo, sono state inserite surrettiziamente delle disposizioni che contraddicono tale principio e violano patentemente la Costituzione;

in particolare l'articolo 3 detta una nuova formulazione dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, eliminando dal testo dell'articolo 38 il riferimento all'articolo 317-*bis* del codice civile, così sottraendo al tribunale per i minorenni la competenza sulle controversie relative all'esercizio della potestà e all'affidamento dei figli naturali, attribuendola invece al tribunale ordinario;

inoltre, attraverso la soppressione nello stesso articolo 38 dei relativi riferimenti normativi, riconosce al tribunale ordinario, anziché al tribunale dei minorenni, la competenza nelle seguenti materie: disciplina dell'amministrazione del fondo patrimoniale (articolo 171); costituzione dell'usufrutto sui beni di un coniuge in relazione alle necessità della prole (articolo 194, secondo comma); riconoscimento dei figli naturali (articolo 250); affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima (articolo 252); assunzione del cognome del minore (articolo 262); autorizzazione all'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale (articolo 264); decisioni nell'interesse del figlio in caso di contrasto tra i genitori (articolo 316), esercizio della potestà dei genitori (articolo 317-*bis*); dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (articolo 269, primo comma). Con riferimento poi all'adozione da parte del giudice di provvedimenti in presenza di una condotta del genitore pregiudizievole per i figli (articolo 333), viene confermata la competenza del tribunale per i minorenni, salvo che sia in corso un procedimento di separazione o divorzio o in materia di esercizio della potestà genitoriale, nel qual caso la competenza è attribuita al giudice ordinario;

la previsione del trasferimento al tribunale ordinario di molte materie già attribuite alla competenza del tribunale per i minorenni viola gli articoli 3 e 30 della Costituzione in quanto la scelta processuale di riunificare la materia della modulazione e controllo dell'esercizio della potestà genitoriale dei rapporti tra genitori e figli nel caso di disgregazione della famiglia con quella di separazione e divorzio non risolve l'intrinseca e ragionevole diversificazione della disciplina applicabile, tenuto conto della non coincidenza degli interessi sottostanti alla domanda;

invero la disciplina intrusivamente introdotta nel testo originario in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, attraverso il mero trasferimento della competenza dinanzi al giudice ordinario, ne accentua la disparità di trattamento, visto che il procedimento di separazione e di divorzio, avendo quale oggetto lo scioglimento degli effetti del matrimonio, è diretto a risolvere il vincolo esistente tra gli adulti che lo hanno costituito, mentre tale interesse non sussiste nell'ipotesi di modulazione dell'esercizio della potestà sui figli nel caso di genitori non uniti in matrimonio e nella materia del controllo della potestà genitoriale (dichiarazione di decadenza);

ulteriore disparità di trattamento (articolo 3 della Costituzione) è data dal fatto che il giudice ordinario investito dell'applicazione dell'articolo 317-bis del codice civile potrebbe escludere entrambi i genitori dall'esercizio della potestà e provvedere alla nomina di un tutore mentre non potrebbe applicare la medesima disciplina ai figli nati dal matrimonio;

parimenti è irragionevole il trasferimento dinanzi al giudice ordinario della materia della decadenza della potestà genitoriale in corso di separazione tra i coniugi in quanto ciò determina una disparità di trattamento, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, rispetto ai figli dei genitori non uniti in matrimonio, la cui disciplina della decadenza della

potestà genitoriale rimane dinanzi al tribunale per i minori, che è competente anche nel caso di domanda da parte del pubblico ministero minorile, ovvero dei parenti entro il sesto grado ai sensi dell'articolo 336 del codice civile nel caso di figli nati nel matrimonio, con conseguente possibile contraddittorietà di giudizi ed in contrasto con il principio di effettività e di concentrazione delle tutele sottesi all'articolo 111 della Costituzione;

risulta, altresì, violato l'articolo 3 della Costituzione per l'applicazione di regole processuali diverse in quanto, nella prospettata modifica dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione al codice civile, non è stata considerata la difficoltà nell'individuazione di un unico rito applicabile per il riconoscimento dei diritti dei figli nati nel matrimonio da quelli nati fuori dal matrimonio, visto che nel testo unificato in esame, il giudice ordinario dovrebbe applicare la procedura di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile (rito camerale), che è quella, allo stato, applicata dal giudice minorile, e non quella di separazione e divorzio;

il trasferimento della competenza delle materie riguardanti le situazioni di pregiudizio del minore e quelle concernenti il suo esclusivo interesse in materia di dichiarazione di paternità e maternità (articoli 269 e seguenti del codice civile) e riconoscimento dei figli (articolo 250, quarto comma, del codice civile) non rispetta l'ottica della specializzazione ex articolo 102 della Costituzione, riconosciuta ampiamente dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità;

il trasferimento di competenza viola l'articolo 2 della Costituzione e l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo in quanto, non rispettando la Convenzione di Strasburgo del 1996 e l'indirizzo del Consiglio d'Europa sulle Linee guida sulla giustizia a misura di minore del 17 novembre 2010, assegna la materia minorile ad un giudice non investito esclusivamente della materia dell'ascolto e della partecipazione processuale

del minore così non riconoscendone pienamente un suo fondamentale diritto di personalità;

il trasferimento di competenza incide sull'organizzazione del sistema giudiziario perché determina un'inevitabile compromissione della titolarità dell'azione del pubblico ministero minorile (si veda l'articolo 73 dell'ordinamento giudiziario) quale azione pubblica a tutela dell'infanzia e, quindi in violazione dell'articolo 2 della Costituzione e dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo appena richiamato;

è incostituzionale, altresì, la disciplina dell'incondizionato riconoscimento dei figli incestuosi, di cui all'articolo 1, comma 3, in violazione dell'articolo 2 della Costituzione e dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo per l'evidente incidenza di tale riconoscimento sul regolare sviluppo della personalità del figlio minore, frutto della relazione incestuosa, ove non considera gli effetti del riconoscimento riguardo all'esercizio della potestà genitoriale che, paradossalmente, verrebbe automaticamente attribuita al genitore abusante e violento e comunque determinerebbe una grave interferenza nella gestione e cura del figlio da parte del genitore vittima di abusi e violenza intra-familiare,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato dei progetti di legge n. 2519-3184-3247-3516-3915-4007-4054-B.

n. 1. Palomba.

A.C. 2519-B – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2519-B – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

A.C. 2519-B – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

(Disposizioni in materia di filiazione).

1. L'articolo 74 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 74. – (*Parentela*). – La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti ».

2. All'articolo 250 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra

persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente »;

b) al secondo comma, le parole: « sedici anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattordici anni »;

c) al terzo comma, le parole: « sedici anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattordici anni »;

d) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262 »;

e) al quinto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio ».

3. L'articolo 251 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 251. — (*Autorizzazione al riconoscimento*). — Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice

avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal tribunale per i minorenni ».

4. Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso ».

5. L'articolo 276 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 276. — (*Legittimazione passiva*). — La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse ».

6. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: « Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio ».

7. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 315. — (*Stato giuridico della filiazione*). — Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico ».

8. Dopo l'articolo 315 del codice civile, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 315-bis. — (*Diritti e doveri del figlio*). — Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa ».

9. Nel titolo XIII del libro primo del codice civile, dopo l'articolo 448 è aggiunto il seguente:

« ART. 448-bis. — (Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla potestà sui figli). — Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla potestà e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione ».

10. È abrogata la sezione II del capo II del titolo VII del libro primo del codice civile.

11. Nel codice civile, le parole: « figli legittimi » e « figli naturali », ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: « figli ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

(Disposizioni in materia di filiazione).

Sopprimere il comma 3.

***1. 1.** Capitanio Santolini, D'Ippolito Vitale, Binetti.

Sopprimere il comma 3.

***1. 2.** Angela Napoli.

Sopprimere il comma 3.

***1. 3.** Palomba.

Sopprimere il comma 3.

***1. 9.** Mantovano, Pagano, Saltamartini, Landolfi, Biava, Toccafondi.

Sopprimere il comma 3.

***1. 12.** Polledri, Rivolta, Laura Molteni.

Al comma 3, capoverso Art. 251, primo comma, dopo le parole: vincolo di affinità in linea retta, aggiungere le seguenti: ad esclusione dei genitori biologici,

1. 14. Polledri, Rivolta, Laura Molteni.

Al comma 3, capoverso Art. 251, primo comma, sostituire le parole: alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio con le seguenti: all'assenza per esso di qualsiasi pregiudizio, solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) i genitori ignoravano il vincolo esistente fra di loro all'epoca del concepimento;

b) uno solo dei genitori ignorava tale vincolo; in tal caso il riconoscimento può essere fatto solo da tale genitore;

c) è stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinità;

d) uno dei genitori è divenuto tale a seguito di violenza sessuale, ai sensi degli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale; in tal caso il riconoscimento può essere fatto solo da tale genitore.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

sopprimere il secondo comma;

sostituire la rubrica con la seguente:
Riconoscimento da genitori con rapporto di parentela.

1. 10. Mantovano, Pagano, Saltamartini, Landolfi, Biava, Toccafondi.

Al comma 3, capoverso ART. 251, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Nelle ipotesi di cui al primo comma, quando la relazione tra i genitori è conseguenza di una ipotesi di reato prevista dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale, la potestà sul figlio minore di età è esercitata in via esclusiva dal genitore vittima del reato. In tale ipotesi si applica l'articolo 463, primo comma, numero 3-bis), del codice civile ».

***1. 4.** Palomba.

Al comma 3, capoverso ART. 251, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Nelle ipotesi di cui al primo comma, quando la relazione tra i genitori è conseguenza di una ipotesi di reato prevista dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale, la potestà sul figlio minore di età è esercitata in via esclusiva dal genitore vittima del reato. In tale ipotesi si applica l'articolo 463, primo comma, numero 3-bis), del codice civile ».

***1. 7.** Angela Napoli.

Al comma 3, capoverso ART. 251, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Nelle ipotesi di cui al primo comma, quando la relazione tra i genitori è conseguenza di una ipotesi di reato prevista dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale, la potestà sul figlio minore di età è esercitata in via esclusiva dal genitore vittima del reato. In tale ipotesi si applica l'articolo 463, primo comma, numero 3-bis), del codice civile ».

***1. 15.** Polledri, Rivolta, Laura Molteni.

Al comma 3, capoverso ART. 251, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« In ogni caso il figlio nato da un rapporto tra i soggetti di cui all'articolo 564 del codice penale non è tenuto nei confronti dei genitori né ai doveri di cui all'articolo 315-bis del codice civile, né all'obbligo degli alimenti, di cui al libro primo, titolo XIII, del codice civile, se alcuno di essi per l'atto sessuale al tempo del concepimento è stato condannato per il delitto di cui all'articolo 609-bis del codice penale. ».

1. 17. Rondini, Fedriga, Bragantini, Polledri, Negro, Laura Molteni.

Al comma 3, capoverso ART. 251, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il riconoscimento è comunque precluso al genitore condannato per il delitto di cui all'articolo 564 del codice penale ».

***1. 11.** Mantovano, Pagano, Saltamartini, Landolfi, Biava, Toccafondi, Antonio Pepe, Capitanio Santolini, Sbai, Garagnani, Roccella, Di Virgilio.

Al comma 3, capoverso ART. 251, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il riconoscimento è comunque precluso al genitore condannato per il delitto di cui all'articolo 564 del codice penale ».

***1. 13.** Polledri, Rivolta, Laura Molteni.

Al comma 3, capoverso ART. 251, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 253, al compimento della maggiore età il figlio può chiedere la dichiarazione giudiziale della paternità e maternità dei genitori naturali. ».

1. 16. Polledri, Rivolta, Laura Molteni.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al secondo comma dell'articolo 262 del codice civile, le parole: « il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre » sono sostituite dalle seguenti: « il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre ».

*1. 5. Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al secondo comma dell'articolo 262 del codice civile, le parole: « il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre » sono sostituite dalle seguenti: « il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre ».

*1. 8. Angela Napoli.

A.C. 2519-B – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

(Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, osservando, oltre ai principi di cui agli articoli 315 e 315-bis del codice civile, come rispettiva-

mente sostituito e introdotto dall'articolo 1 della presente legge, i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai « figli legittimi » e ai « figli naturali » con riferimenti ai « figli », salvo l'utilizzo delle denominazioni di « figli nati nel matrimonio » o di « figli nati fuori del matrimonio » quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative;

b) modificazione del titolo VII del libro primo del codice civile, in particolare:

1) sostituendo la rubrica del titolo VII con la seguente: « Dello stato di figlio »;

2) sostituendo la rubrica del capo I con la seguente: « Della presunzione di paternità »;

3) trasponendo nel nuovo capo I i contenuti della sezione I del capo I;

4) trasponendo i contenuti della sezione II del capo I in un nuovo capo II, avente la seguente rubrica: « Delle prove della filiazione »;

5) trasponendo i contenuti della sezione III del capo I in un nuovo capo III, avente la seguente rubrica: « Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio »;

6) trasponendo i contenuti del paragrafo 1 della sezione I del capo II in un nuovo capo IV, avente la seguente rubrica: « Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio »;

7) trasponendo i contenuti del paragrafo 2 della sezione I del capo II in un nuovo capo V, avente la seguente rubrica: « Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità »;

8) abrogando le disposizioni che fanno riferimento alla legittimazione;

c) ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione prevedendo che la filiazione fuori del matrimonio può essere giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo;

d) estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità, con riferimento in particolare all'articolo 235, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, nel rispetto dei principi costituzionali;

e) modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio con la previsione che:

1) la disciplina attinente all'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia dell'uno o dell'altro genitore sia adeguata al principio dell'unificazione dello stato di figlio, demandando esclusivamente al giudice la valutazione di compatibilità di cui all'articolo 30, terzo comma, della Costituzione;

2) il principio dell'inammissibilità del riconoscimento di cui all'articolo 253 del codice civile sia esteso a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo è in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato;

f) modificazione degli articoli 244, 264 e 273 del codice civile prevedendo l'abbassamento dell'età del minore dal sedicesimo al quattordicesimo anno di età;

g) modificazione della disciplina dell'impugnazione del riconoscimento con la limitazione dell'imprescrittibilità dell'azione solo per il figlio e con l'introduzione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati;

h) unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio, delineando la nozione di responsabilità

genitoriale quale aspetto dell'esercizio della potestà genitoriale;

i) disciplina delle modalità di esercizio del diritto all'ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento, precisando che, ove l'ascolto sia previsto nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, ad esso provvede il presidente del tribunale o il giudice delegato;

l) adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio, prevedendo, anche in relazione ai giudizi pendenti, una disciplina che assicuri la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nelle more del riconoscimento e conseguentemente l'estensione delle azioni di petizione di cui agli articoli 533 e seguenti del codice civile;

m) adattamento e riordino dei criteri di cui agli articoli 33, 34, 35 e 39 della legge 31 maggio 1995, n. 218, concernenti l'individuazione, nell'ambito del sistema di diritto internazionale privato, della legge applicabile, anche con la determinazione di eventuali norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell'unificazione dello stato di figlio;

n) specificazione della nozione di abbandono morale e materiale dei figli con riguardo alla provata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole da parte dei genitori, fermo restando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;

o) previsione della segnalazione ai comuni, da parte dei tribunali per i minorenni, delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, richiedano interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria

famiglia, nonché previsione di controlli che il tribunale per i minorenni effettua sulle situazioni segnalate agli enti locali;

p) previsione della legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono, altresì, a effettuare, apportando le occorrenti modificazioni e integrazioni normative, il necessario coordinamento con le norme da essi recate delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e delle altre norme vigenti in materia, in modo da assicurare il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 del presente articolo.

3. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro per le pari opportunità e del Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato per le politiche per la famiglia. Sugli schemi approvati dal Consiglio dei ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla loro trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari, di cui al presente comma, scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sei mesi.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 e delle disposizioni del comma 2 e con la procedura prevista dal comma 3.

A.C. 2519-B – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

(Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento).

1. L'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

« ART. 38. — Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario.

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni ».

2. Il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole, può imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi suddetti. Per assicurare che siano conservate o soddisfatte le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui al periodo precedente, il giudice può disporre il sequestro dei beni dell'obbligato secondo quanto previsto dall'articolo 8, settimo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898. Il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma e seguenti, della legge 1° dicembre 1970, n. 898. I provvedimenti definitivi costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

(Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento).

Sopprimerlo.

***3. 2.** Palomba, Borghesi.

Sopprimerlo.

***3. 3.** Capitanio Santolini, D'Ippolito Vitale, Binetti.

Sopprimerlo.

***3. 4.** Angela Napoli.

Sopprimerlo.

***3. 6.** Mantovano, Pagano, Saltamartini, Landolfi, Biava, Toccafondi.

A.C. 2519-B – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

(Disposizioni transitorie).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai processi relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il comma 2 dell'articolo 3 della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

(Disposizioni transitorie).

Sopprimerlo.

***4. 2.** Capitanio Santolini, D'Ippolito Vitale, Binetti.

Sopprimerlo.

***4. 7.** Mantovano, Pagano, Saltamartini, Landolfi, Biava, Toccafondi.

Sopprimere il comma 2.

****4. 5.** Palomba.

Sopprimere il comma 2.

****4. 6.** Angela Napoli.

A.C. 2519-B – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in oggetto prevede che « il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, osservando oltre ai principi di cui agli articoli 315 e 315-bis del codice civile come rispettivamente sostituito e introdotto dall'articolo 1 della presente legge (...)

tra i criteri che la delega è tenuta ad osservare si segnalano in particolare le lettere *n*) e *o*) del citato articolo 2 che indicano:

n) specificazione della nozione di abbandono morale e materiale dei figli con riguardo alla provata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole da parte dei genitori, fermo restando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;

o) previsione della segnalazione ai comuni da parte del tribunale per i minorenni delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, richiedano interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia, nonché previsione di controlli che il tribunale per i minorenni effettua sulle situazioni segnalate agli enti locali; (...)

la giurisprudenza in materia di adottabilità è conforme alle esigenze ed ai

diritti dei minori, come anche confermato nel corso delle audizioni presso la Commissione giustizia dal Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, dal presidente dell'Associazione dei giudici per i minorenni e la famiglia, dal rappresentante dell'UNICEF, a nome di numerose organizzazioni operanti nel settore minorile e da autorevoli esperti in dichiarazioni e scritti;

l'articolo 8 della legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni, al comma 1 dispone che: « sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitoria »;

l'articolo 8 precisa quindi ai commi 2 e 3 che: « La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare ». « Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice »;

presso la Commissione giustizia del Senato è in corso la discussione di progetti di legge riguardanti la riforma della giustizia minorile, all'interno della quale dovranno essere anche disciplinati rapporti fra autorità giudiziarie minorili e enti locali, richiamati nello stesso punto *p*) dell'articolo 2,

impegna il Governo

nell'adottare i criteri succitati a tener conto di quanto disposto dall'articolo 8 della legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni (relativamente alla lettera

n)) e da quanto emerso dalla discussione di progetti di legge riguardanti la riforma della giustizia minorile in corso al Senato della Repubblica (relativamente alla lettera o)).

9/2519-B/1. Capitanio Santolini.

La Camera,

premessò che:

la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo;

il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni;

il figlio ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano, dopo aver compiuto gli anni dodici ma anche se di età inferiore ma capace di discernimento;

il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa,

impegna il Governo

in virtù del vincolo familiare esistente che si esplicita in tutta la succitata serie di diritti e doveri richiamati in premessa, nonché per il legame amorevole che dovrebbe unire i figli ai genitori, a valutare la possibilità di sostenere, in successivi provvedimenti legislativi, la garanzia, anche attraverso un contributo economico, della tutela della persona in caso di disagio economico o sociale da parte di uno dei componenti del nucleo familiare, anche se non conviventi.

9/2519-B/2. Scilipoti.

La Camera,

premessò che:

il provvedimento in esame è finalizzato alla eliminazione dall'ordinamento delle residue distinzioni tra *status* di figlio legittimo e *status* di figlio naturale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stabilire norme processuali per i procedimenti *ex* articolo 317-*bis* del codice civile che attuino, per i figli dei genitori non coniugati, garanzie identiche a quelle previste dai procedimenti di separazione e divorzio per i figli dei genitori coniugati.

9/2519-B/3. D'Ippolito Vitale.

La Camera,

in sede di esame del provvedimento recante « disposizione in materia di riconoscimento dei figli naturali »;

vista la modifica introdotta con la nuova formulazione dell'articolo 251 del codice penale;

atteso che quest'ultima prevede, tra l'altro, che il riconoscimento di una persona minore di età sia autorizzato dal tribunale per i minorenni;

evidenziato come la riserva di competenza in questione sia già contenuta all'articolo 35 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

rilevato che la delega di cui all'articolo 2 consente il coordinamento delle nuove norme affidate al legislatore delegato anche con riferimento alle disposizioni per l'attuazione del codice civile,

impegna il Governo

a coordinare le disposizioni in esame in sede di attuazione delle relativa delega.

9/2519-B/4. Contento.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento riformula l'articolo 251 del codice civile ampliando la possibilità di riconoscimento dei figli incestuosi;

la nuova norma elimina, per i genitori, il requisito dell'incolpevolezza, al momento del concepimento, del legame parentale tra loro esistente nonché la necessità della dichiarazione di nullità del matrimonio da cui deriva l'affinità;

anche il nuovo articolo 251 affida al giudice la valutazione dell'interesse del minore al riconoscimento;

non vi è dubbio che l'autorizzazione del giudice costituisce un atto di rilevante responsabilità e che siano utili criteri-guida sulla valutazione degli interessi e dei pregiudizi dei minori,

impegna il Governo

a formulare nell'ambito della propria competenza atti di indirizzo, acquisiti i pareri degli organi di consulenza scientifica, per promuovere l'attuazione della nuova normativa sul riconoscimento dei figli naturali nel pieno rispetto dell'interesse dei minori.

9/2519-B/5. Mantini.

TESTO UNIFICATO DEI PROGETTI DI LEGGE: BUTTIGLIONE ED ALTRI; STUCCHI ED ALTRI; GOZI ED ALTRI; PESCANTE ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA FORMAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA E DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 2854-2862-2888-3055-3866-B)

A.C. 2854-B – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 2854-B – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge disciplina il processo di partecipazione dell'Italia alla formazione delle decisioni e alla predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi e

l'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in coerenza con gli articoli 11 e 117 della Costituzione, sulla base dei principi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale collaborazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

A.C. 2854-B – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

*(Comitato interministeriale
per gli affari europei).*

1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, tenendo conto degli indirizzi espressi dalle Camere, opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli affari

europei (CIAE). Il CIAE è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per gli affari europei. Ad esso partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, il Ministro per la coesione territoriale e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche all'ordine del giorno.

2. Alle riunioni del CIAE, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCHEM).

3. Il CIAE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il CIAE garantisce adeguata pubblicità ai propri lavori.

5. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIAE sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, di cui all'articolo 18, ai fini della definizione unitaria della posizione italiana da rappresentare successivamente, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea.

6. Il funzionamento del CIAE è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari

esteri, sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, il Ministro per la coesione territoriale e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui al primo periodo, restano efficaci gli atti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Al fine del funzionamento del CIAE, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee può avvalersi, entro un contingente massimo di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando, proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale è stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

8. Nei limiti di un contingente massimo di sei unità, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee può avvalersi di personale delle regioni o delle province autonome appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, secondo criteri da definire d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con il Ministro per gli affari europei. Il personale assegnato conserva lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e rimane a carico della stessa.

9. Per lo svolgimento delle attività istruttorie e di sostegno al funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico di valutazione, di cui all'articolo 19, nell'ambito del Dipartimento per le politiche europee è individuato l'ufficio di Segreteria del CIAE.

A.C. 2854-B – Articolo 3**ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO****CAPO II****PARTECIPAZIONE DEL PARLAMENTO
ALLA DEFINIZIONE DELLA POLITICA
EUROPEA DELL'ITALIA E AL PRO-
CESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI
DELL'UNIONE EUROPEA****ART. 3.***(Principi generali).*

1. Il Parlamento partecipa al processo decisionale dell'Unione europea.

2. Le Camere, in coordinamento con il Governo, intervengono nella fase di formazione delle normative e delle politiche europee, secondo quanto previsto dal Trattato sull'Unione europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Il Governo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'assistenza documentale e informativa della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea agli uffici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica presso le istituzioni europee, secondo modalità stabilite d'intesa tra il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere.

A.C. 2854-B – Articolo 4**ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 4.***(Consultazione e informazione
del Parlamento).*

1. Prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, il Governo

illustra alle Camere la posizione che intende assumere, la quale tiene conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati. Su loro richiesta, esso riferisce altresì ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea. Il Governo informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

2. Il Governo informa tempestivamente i competenti organi parlamentari su iniziative o su questioni relative alla politica estera e di difesa comune presentate al Consiglio dell'Unione europea o in corso di esame da parte dello stesso, dando specifico rilievo a quelle aventi implicazioni in materia di difesa.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari europei, trasmette tempestivamente alle Camere le relazioni e le note informative predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea con riferimento a:

a) riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, riunioni informali a livello ministeriale, riunioni del Comitato dei rappresentanti permanenti di cui all'articolo 240 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riunioni di comitati e gruppi di lavoro del Consiglio;

b) riunioni dei triloghi tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione nell'ambito di procedure legislative;

c) atti o progetti di atti adottati dalle istituzioni o organi dell'Unione europea;

d) altre iniziative o questioni relative alle istituzioni o alle politiche dell'Unione europea;

e) procedure di precontenzioso e contenzioso avviate nei Confronti dell'Italia.

4. Il Governo informa e consulta periodicamente le Camere, nell'ambito delle procedure individuate dalla legge di cui

all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito ai sensi della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, e con le modalità previste dai rispettivi Regolamenti, in merito al coordinamento delle politiche economiche e di bilancio e al funzionamento dei meccanismi di stabilizzazione finanziaria, come disposti o perseguiti attraverso:

a) gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea;

b) gli obiettivi individuati in sede di cooperazione rafforzata ai sensi dell'articolo 20 del Trattato sull'Unione europea;

c) gli accordi e le ipotesi di accordi intergovernativi tra Stati membri dell'Unione europea.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei assicura il raccordo del Governo con il Parlamento e, in particolare, con le Commissioni parlamentari competenti per ciascuna materia, ai fini del tempestivo ed efficace adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1.

6. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.

7. Gli obblighi di segreto professionale, i vincoli di inviolabilità degli archivi e i regimi di immunità delle persone non possono in ogni caso pregiudicare le prerogative di informazione e partecipazione del Parlamento, come riconosciute ai sensi del titolo II del Protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e dell'articolo 13 del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, ratificato ai sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114.

A.C. 2854-B – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Consultazione delle Camere su accordi in materia finanziaria o monetaria).

1. Il Governo informa tempestivamente le Camere di ogni iniziativa volta alla conclusione di accordi tra gli Stati membri dell'Unione europea che prevedano l'introduzione o il rafforzamento di regole in materia finanziaria o monetaria o comunque producano conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica.

2. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia nella fase di negoziazione degli accordi di cui al comma 1 tenga conto degli atti di indirizzo adottati dalle Camere. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli atti di indirizzo, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di accordi conclusi al di fuori delle disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché in caso di modifica di precedenti accordi.

A.C. 2854-B – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

(Partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione europea).

1. I progetti di atti dell'Unione europea, gli atti preordinati alla formulazione degli

stessi e le loro modificazioni sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, contestualmente alla loro ricezione, accompagnati, nei casi di particolare rilevanza, da una nota illustrativa della valutazione del Governo e dall'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione, con segnalazione degli eventuali profili di urgenza ovvero, in caso di più atti, del grado di priorità indicato per la loro trattazione.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei trasmette alle Camere i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione europea, con le modalità di cui al comma 1. Qualora il Governo partecipi ad una procedura di consultazione avviata dalle istituzioni dell'Unione europea, ne dà conto alle Camere trasmettendo tempestivamente i commenti inviati alle istituzioni stesse.

3. Ciascuna Camera può chiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, la nota illustrativa di cui al comma 1, in relazione ad altri atti o progetti di atti, anche di natura non normativa, trasmessi ai sensi del presente articolo.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei assicura alle Camere un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea, curandone il costante e tempestivo aggiornamento, anche in relazione agli sviluppi del processo decisionale. A tal fine, entro venti giorni dalla trasmissione di un progetto di atto legislativo ai sensi del comma 1, l'amministrazione con competenza prevalente nella materia elabora una relazione che dà conto dei seguenti elementi:

a) il rispetto da parte del progetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica, e la conformità dello stesso ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

b) una valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali, con l'evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengono necessarie od opportune modifiche;

c) l'impatto del progetto, dal punto di vista sia finanziario, sia degli effetti sull'ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e delle autonomie locali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese.

5. La relazione di cui al comma 4 del presente articolo è trasmessa tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le politiche europee, di cui all'articolo 18, per il successivo inoltro alle Camere, accompagnata da una tabella di corrispondenza tra le disposizioni del progetto e le norme nazionali vigenti, predisposta sulla base di quanto previsto con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

A.C. 2854-B — Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

(Atti di indirizzo delle Camere).

1. Sui progetti e sugli atti di cui all'articolo 6, nonché su ogni altra questione portata alla loro attenzione ai sensi della presente legge, i competenti organi parlamentari possono adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dell'Unione europea ovvero di altre istituzioni od organi dell'Unione sia coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere in relazione all'oggetto di tale posizione.

2. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Ca-

mere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro competente riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo le adeguate motivazioni della posizione assunta.

A.C. 2854-B – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 8.

(Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà).

1. Ciascuna Camera può esprimere, secondo le modalità previste nel rispettivo Regolamento, un parere motivato sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea ovvero delle proposte di atti basate sull'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il parere motivato che ciascuna Camera invia ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è trasmesso contestualmente anche al Governo.

3. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 1, le Camere possono consultare, secondo le modalità previste nei rispettivi Regolamenti, i consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome, in conformità all'articolo 6, primo paragrafo, del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

A.C. 2854-B – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

(Partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea).

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 8, sui progetti di atti legislativi e sugli altri atti trasmessi alle Camere in base al Protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e in base al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le Camere possono far pervenire alle istituzioni dell'Unione europea e contestualmente al Governo ogni documento utile alla definizione delle politiche europee.

2. I documenti tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell'articolo 25.

A.C. 2854-B – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 10.

(Riserva di esame parlamentare).

1. Ciascuna Camera, qualora abbia iniziato l'esame di progetti o di atti di cui

all'articolo 6, comma 1, può chiedere al Governo, informandone contestualmente l'altra Camera, di apporre in sede di Consiglio dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare sul progetto o atto in corso di esame. In tal caso il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3 del presente articolo.

2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui all'articolo 6, comma 1, il Governo può apporre, in sede di Consiglio dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tal caso il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione, affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alle Camere di aver apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea anche in mancanza della pronuncia parlamentare.

A.C. 2854-B – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 11.

(Procedure semplificate di modifica di norme dei Trattati).

1. Il Governo informa tempestivamente le Camere sulle iniziative assunte dalle competenti istituzioni dell'Unione europea nell'ambito della procedura di revisione semplificata di cui all'articolo 48, paragrafi

6 e 7, e all'articolo 42, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, nonché delle altre procedure di modifica semplificata di norme dei Trattati previste dal medesimo Trattato o dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Governo fornisce contestualmente alle Camere gli elementi utili ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo.

2. Nel caso di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, l'adozione da parte dell'Italia della decisione prevista dal medesimo articolo è fatta con legge. Entro trenta giorni dalla trasmissione da parte del Consiglio europeo della raccomandazione di cui al citato articolo 42, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, il Governo sottopone alle Camere un disegno di legge recante l'adozione della decisione, accompagnandolo con una relazione illustrativa che dà indicazione della portata e delle finalità della decisione di cui si propone l'adozione, nonché del suo impatto sull'ordinamento italiano.

3. Nei casi in cui l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio europeo o del Consiglio dell'Unione europea è subordinata dal Trattato sull'Unione europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea alla previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, il Governo trasmette la decisione alle Camere ai fini delle opportune deliberazioni. La decisione si considera approvata in caso di deliberazione positiva di entrambe le Camere. Il Governo ne informa immediatamente il Consiglio europeo o il Consiglio dell'Unione europea.

4. Nel caso di cui all'articolo 48, paragrafo 6, del Trattato sull'Unione europea, l'approvazione di cui al comma 3 del presente articolo è data con legge. A questo fine, quando il Consiglio europeo adotta una decisione ai sensi del citato articolo 48, paragrafo 6, del Trattato sull'Unione europea, il Governo sottopone alle Camere, entro trenta giorni dall'adozione di tale decisione, un disegno di legge recante l'approvazione della stessa.

5. Nei casi di cui all'articolo 48, paragrafo 7, del Trattato sull'Unione europea e all'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la deliberazione delle Camere è resa entro il termine di sei mesi dalla trasmissione dell'atto dell'Unione europea alle Camere da parte delle competenti istituzioni dell'Unione stessa. In caso di deliberazione negativa di entrambe le Camere, esse ne danno immediata comunicazione a tali istituzioni, informando contestualmente il Governo.

6. La decisione sulle risorse proprie, di cui all'articolo 311, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è approvata con legge.

7. Il Governo informa tempestivamente le Camere sullo stato di approvazione delle decisioni di cui al presente articolo da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.

A.C. 2854-B – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 12.

(Meccanismo del freno d'emergenza).

1. In relazione alle proposte legislative presentate ai sensi degli articoli 48, secondo comma, 82, paragrafo 3, e 83, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, colui che rappresenta l'Italia nel Consiglio dell'Unione europea è tenuto a chiedere che la proposta stessa sia sottoposta al Consiglio europeo, ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo in tal senso.

2. Nei casi previsti dall'articolo 31, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, colui che rappresenta l'Italia nel Consiglio dell'Unione europea è tenuto ad opporsi ad una decisione per specificati e vitali motivi di politica nazionale se entrambe le Camere adottino un atto di

indirizzo in tal senso e ferme restando, in mancanza della predetta deliberazione, le ordinarie procedure volte a richiedere che le proposte in tali materie siano sottoposte al Consiglio europeo.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il Governo trasmette tempestivamente alle Camere le proposte presentate ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e degli articoli 48, secondo comma, 82, paragrafo 3, e 83, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta trasmissione, il Governo può esprimere un voto favorevole sulle proposte anche in mancanza della pronuncia parlamentare.

A.C. 2854-B – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 13.

(Relazioni annuali al Parlamento).

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione che indica:

a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione stessa. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;

b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a

specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;

c) le strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.

2. Al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, entro il 28 febbraio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione sui seguenti temi:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La relazione reca altresì l'elenco delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea tenutesi nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l'Italia e dei temi trattati;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e in generale alle attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e della pesca; politica dei trasporti e reti transeuropee; politica della società dell'informazione e delle nuove tecnologie; politica di ricerca e dell'innovazione; politica dello spazio; politica energetica; politica dell'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica della salute; politica per l'istru-

zione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. Nella relazione sono riportate le linee negoziali che hanno caratterizzato la partecipazione italiana, insieme ai dati consuntivi e a una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti. La relazione reca altresì l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo;

c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia. La relazione reca altresì una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti nonché sui progressi e sui temi rilevanti, anche relativamente al concorso delle politiche per il raggiungimento degli obiettivi del periodo di programmazione vigente;

d) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei trasmette le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

A.C. 2854-B – Articolo 14**ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 14.**

(Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni tre mesi alle Camere, alla Corte dei conti, alle regioni e alle province autonome un elenco, articolato per settore e materia:

a) delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;

b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;

c) delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;

d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni

sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1.

3. Quando uno degli atti dell'Unione europea di cui al comma 1 è posto alla base di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un decreto-legge o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, nonché, in ogni altro caso, su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alle Camere le informazioni o i documenti relativi a tali atti.

4. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi di modalità informatiche.

5. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.

A.C. 2854-B – Articolo 15**ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 15.**

(Controllo parlamentare sulle procedure d'infrazione riguardanti l'Italia).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Della comunicazione viene informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui al primo periodo.

2. Entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente è tenuto a trasmet-

tere alle Camere una relazione che illustra le ragioni che hanno determinato l'inadempiamento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. La relazione è trasmessa contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei. Le Camere possono assumere al riguardo tutte le opportune deliberazioni in conformità ai rispettivi Regolamenti.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei informa senza ritardo le Camere e la Corte dei conti di ogni sviluppo significativo relativo a procedure d'infrazione basate sull'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Alle comunicazioni di cui al presente articolo si applica il comma 5 dell'articolo 14.

A.C. 2854-B – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 17.

(Nomina di membri italiani di istituzioni dell'Unione europea).

1. All'atto della proposta o della designazione da parte del Governo dei membri italiani della Commissione europea, della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte dei conti europea, del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle regioni, del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti e delle Agenzie dell'Unione europea, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei ne informa le Camere.

2. L'informativa di cui al comma 1 dà conto in particolare della procedura seguita per addivenire alla proposta o alla

designazione, delle motivazioni della scelta, nonché del *curriculum vitae* delle persone proposte o designate, con l'indicazione degli eventuali incarichi dalle stesse svolti o in corso di svolgimento.

3. Dopo l'effettiva assunzione delle funzioni da parte delle persone di cui al comma 1, le competenti Commissioni parlamentari possono chiederne l'audizione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle proposte e alle designazioni volte alla conferma di persone in carica.

A.C. 2854-B – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 19.

(Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea).

1. Per la preparazione delle proprie riunioni il CIAE si avvale di un Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea, di seguito denominato « Comitato tecnico di valutazione », istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, coordinato e presieduto dal direttore della Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9.

2. Il Comitato tecnico di valutazione coordina, nel quadro degli indirizzi del Governo, la predisposizione della posizione italiana nella fase di formazione degli atti normativi dell'Unione europea. A tal fine, il Comitato tecnico di valutazione svolge le seguenti funzioni:

a) raccoglie le istanze provenienti dalle diverse amministrazioni sulle questioni in discussione presso l'Unione europea e istruisce e definisce le posizioni che saranno espresse dall'Italia in sede di Unione europea, previa, quando necessario, deliberazione del CIAE;

b) trasmette le proprie deliberazioni ai competenti rappresentanti italiani incaricati di presentarle in tutte le diverse istanze dell'Unione europea;

c) verifica l'esecuzione delle decisioni prese nel CIAE.

3. Ogni Ministro designa un proprio rappresentante quale membro del Comitato tecnico di valutazione abilitato a esprimere la posizione dell'amministrazione.

4. Nell'ambito del Comitato tecnico di valutazione sono istituiti singoli gruppi di lavoro incaricati di preparare i lavori del medesimo Comitato con riguardo a specifiche tematiche. I gruppi di lavoro sono presieduti dal direttore della Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9, o da un suo delegato. La composizione dei gruppi di lavoro riflette quella del Comitato tecnico di valutazione.

5. Qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le province autonome, il Comitato tecnico di valutazione è integrato da un rappresentante di ciascuna regione e provincia autonoma indicato dal rispettivo presidente e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, da rappresentanti indicati dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCCEM. Le riunioni del Comitato tecnico di valutazione integrato sono convocate dal responsabile della Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9, d'intesa con il direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che vi partecipano, e si svolgono presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione partecipano, in qualità di osservatori, funzionari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati designati dalle rispettive amministrazioni. Qualora siano trattate materie che inte-

ressano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al Comitato tecnico di valutazione partecipano, in qualità di osservatori, rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

7. Alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione possono essere invitati, quando si trattano questioni che rientrano nelle rispettive competenze, rappresentanti delle autorità di regolamentazione o vigilanza.

8. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato tecnico di valutazione sono disciplinati con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui al primo periodo, restano efficaci gli atti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

9. Non si applica l'articolo 29, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

A.C. 2854-B - Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 20.

(Nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea).

1. Al fine di assicurare una più efficace partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto dell'Unione europea e la puntuale attuazione dello stesso nell'or-

dinamento interno, le amministrazioni statali individuano al loro interno, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza prevedere l'istituzione di nuove strutture organizzative, uno o più nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea.

2. I nuclei di cui al comma 1 sono composti da personale delle diverse articolazioni delle singole amministrazioni e operano in collegamento con la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le politiche europee e, ove necessario, con altre amministrazioni. Essi assicurano il monitoraggio delle attività di rilevanza europea di competenza delle rispettive amministrazioni e contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali ai sensi della presente legge.

3. I responsabili dei nuclei di cui al comma 1 assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni presso il Comitato tecnico di valutazione, salvo che non siano essi stessi designati quali rappresentanti delle proprie amministrazioni in seno a detto Comitato.

A.C. 2854-B — Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 21.

(Esperti nazionali distaccati).

1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, gli Stati membri dell'Unione e gli Stati candidati all'adesione all'Unione. In particolare, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso il Parla-

mento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione, incluse le agenzie, in qualità di esperti nazionali distaccati, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 2 del presente articolo.

2. L'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

« ART. 32. — *(Collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati).*

— 1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali nonché gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati candidati all'adesione all'Unione e gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, ai sensi della lettera c), al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative e di rafforzare il collegamento tra le amministrazioni di provenienza e quelle di destinazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso:

a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualità di esperti nazionali distaccati;

b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali l'Italia aderisce;

c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione all'Unione e di altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipar-

timenti della funzione pubblica e per le politiche europee e il Ministero degli affari esteri, d'intesa tra loro:

a) coordinano la costituzione di una banca dati di potenziali candidati qualificati dal punto di vista delle competenze in materia europea o internazionale e delle conoscenze linguistiche;

b) definiscono, d'intesa con le amministrazioni interessate, le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione europea;

c) promuovono la sensibilizzazione dei centri decisionali, le informazioni relative ai posti vacanti nelle istituzioni internazionali e dell'Unione europea e la formazione del personale, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione.

3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati può essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale.

4. Il personale che presta servizio temporaneo all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all'interno dell'amministrazione pubblica ».

3. Con decreto del Ministro per gli affari europei e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo ed è determinato il contingente massimo di esperti nazionali distaccati.

A.C. 2854-B – Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO IV

PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE AUTONOME E DELLE AUTONOMIE LOCALI AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

ART. 22.

(Sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni quattro mesi, o su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e provinciale, al fine di raccordare le linee della politica nazionale, relativa all'elaborazione degli atti dell'Unione europea, con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome, nelle materie di competenza di queste ultime. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.

2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, convocata ai sensi del comma 1, in particolare, esprime parere:

a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea che riguardano le competenze delle regioni e delle province autonome;

b) sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1;

c) sugli schemi dei disegni di legge di cui all'articolo 29 della presente legge, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

A.C. 2854-B – Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 23.

(Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei convoca, d'intesa con il Ministro dell'interno, almeno due volte l'anno, o su richiesta del presidente dell'ANCI, del presidente dell'UPI o del presidente dell'UNCEM, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza delle regioni e delle province autonome sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1.

A.C. 2854-B – Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 24.

(Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea).

1. I progetti e gli atti di cui all'articolo 6, comma 1, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle giunte e ai consigli regionali e delle province autonome.

2. In relazione a progetti di atti legislativi dell'Unione europea che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee assicura ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo un'informazione qualificata e tempestiva con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4.

3. Ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, possono trasmettere osservazioni, entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui all'articolo 6, comma 1, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

4. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una ma-

teria attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di aver apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le politiche europee, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai

singoli gruppi di lavoro di cui all'articolo 19, comma 4, della presente legge, i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

8. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, delle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea e con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

11. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

A.C. 2854-B – Articolo 25**ARTICOLO 25 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 25.**

(Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 8, le assemblee e i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono far pervenire alle Camere le loro osservazioni in tempo utile per l'esame parlamentare dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

A.C. 2854-B – Articolo 26**ARTICOLO 26 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 26.**

(Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei assicura, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un'adeguata consultazione dei comuni, delle province e delle città metropolitane ai fini della formazione della posizione dell'Italia in relazione ad attività dell'Unione europea che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali.

2. Qualora i progetti e gli atti di cui all'articolo 6, comma 1, riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei li trasmette

alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, all'ANCI, all'UPI e all'UNCEM. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei e alle Camere e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.

3. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee convoca ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 19, comma 4, esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti.

A.C. 2854-B – Articolo 27**ARTICOLO 27 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 27.**

(Modalità di nomina dei membri italiani presso il Comitato delle regioni).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i membri titolari e i membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 305 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni sono indicati, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, per la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e, per le province e per i comuni, rispettivamente, dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCEM, secondo i criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il decreto di cui al comma 2 assicura la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, nonché la corrispondenza tra ciascun membro titolare e il rispettivo supplente.

4. In caso di decadenza in corso di mandato di uno dei membri di cui al comma 1, l'indicazione del sostituto è comunicata dall'organismo competente alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per gli affari regionali ai fini della proposta al Consiglio dell'Unione europea.

A.C. 2854-B — Articolo 28

ARTICOLO 28 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO V

PARTECIPAZIONE DELLE PARTI SOCIALI E DELLE CATEGORIE PRODUTTIVE AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

ART. 28.

(Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei

assigura il più ampio coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive nella fase di formazione della posizione italiana su iniziative dell'Unione europea. A questo scopo il Comitato tecnico di valutazione nonché le amministrazioni interessate possono svolgere, anche mediante il ricorso a strumenti telematici, consultazioni delle parti sociali e delle categorie produttive.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui all'articolo 6, riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può far pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l'esame degli atti dell'Unione europea.

3. Al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato.

A.C. 2854-B — Articolo 29

ARTICOLO 29 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO VI

ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA

ART. 29.

(Legge di delegazione europea e legge europea).

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle

materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e trasmettono, entro il 15 gennaio di ogni anno, le risultanze della verifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le politiche europee con riguardo alle misure da intraprendere.

4. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge recante il

titolo: « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea », completato dall'indicazione: « Legge di delegazione europea » seguita dall'anno di riferimento, e recante i contenuti di cui all'articolo 30, comma 2.

5. Con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 30, comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta al Parlamento un disegno di legge recante il titolo: « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea », completato dall'indicazione: « Legge europea » seguita dall'anno di riferimento.

6. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* esprimere parere sullo schema dei disegni di legge recanti la legge europea e la legge di delegazione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, i disegni di legge sono presentati al Parlamento anche in mancanza di tale parere ».

7. Il disegno di legge di delegazione europea è corredato di una relazione illustrativa, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, in cui il Governo:

a) dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive dell'Unione europea in uno degli allegati, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

b) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;

c) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da recepire in via amministrativa;

d) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive dell'Unione europea il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

e) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite con regolamento ai sensi dell'articolo 35, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di recepimento già adottati;

f) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le politiche europee in tempo utile e, comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno.

8. Nel caso di ulteriori esigenze di adempimento di obblighi di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, può presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore disegno di legge recante il titolo: « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea », completato dall'indicazione: « Legge di delegazione europea » seguita dall'anno di riferimento e dalla dicitura « secondo semestre », e recante i contenuti di cui all'articolo 30, comma 2. Per il disegno di

legge di cui al presente comma non è prescritta la relazione illustrativa di cui al comma 7.

A.C. 2854-B – Articolo 30

ARTICOLO 30 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 30.

(Contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea).

1. La legge di delegazione europea e la legge europea, di cui all'articolo 29, assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.

2. La legge di delegazione europea, al fine dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, reca:

a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;

b) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea;

c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 35;

d) delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, secondo quanto disposto dall'articolo 33;

e) delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;

f) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;

g) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;

i) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 31, commi 5 e 6.

3. La legge europea reca:

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;

b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;

d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 41, comma 1, della presente legge.

4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono predeterminate e pubbliche.

5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

A.C. 2854-B – Articolo 31

ARTICOLO 31 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 31.

(Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea).

1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione eu-

ropea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza

dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province au-

tonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

A.C. 2854-B – Articolo 32

ARTICOLO 32 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 32.

(Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea).

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da at-

tuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità

lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque interve-

nute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

A.C. 2854-B – Articolo 33

ARTICOLO 33 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 33.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea).

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, fatte salve le norme penali vigenti, la legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o am-

ministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della presente legge, a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 31.

A.C. 2854-B – Articolo 34

ARTICOLO 34 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 34.

(Deleghe per il recepimento di atti dell'Unione europea contenute in leggi diverse dalla legge di delegazione europea annuale).

1. I decreti legislativi di recepimento o di attuazione di atti dell'Unione europea ovvero di modifica di disposizioni attuative dei medesimi, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge di delegazione europea annuale, sono adottati, nel rispetto degli altri principi e criteri direttivi

generali previsti dalla stessa legge di delegazione europea per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della normativa.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, all'emanazione di testi unici per il riordino e l'armonizzazione di normative di settore interessate dai decreti legislativi di recepimento di direttive europee, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.

A.C. 2854-B – Articolo 35

ARTICOLO 35 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 35.

(Recepimento di direttive europee in via regolamentare e amministrativa).

1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere recepite mediante regolamento se così dispone la legge di delegazione europea. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge di delegazione europea, un elenco delle direttive per il recepimento delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 2, lettera *c*), della presente legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto

con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modificazioni delle direttive europee.

3. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere recepite con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, o, ove di contenuto non normativo, con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modificazioni delle direttive europee.

4. I regolamenti di cui ai commi da 1 a 3 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina europea intervenute fino al momento della loro adozione e si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive o negli altri atti dell'Unione europea da attuare:

a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;

c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore.

5. Ai fini dell'adozione dei regolamenti di cui al comma 2, le norme generali regolatrici della materia:

a) sono desunte dalle direttive europee da recepire, quando queste non consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione;

b) sono dettate dalla legge di delegazione europea, quando le direttive europee da recepire consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione.

6. La legge di delegazione europea individua in ogni caso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le norme vigenti da abrogare, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari. Con la medesima legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o per individuare le autorità pubbliche competenti per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina. La legge provvede in ogni caso ove l'attuazione delle direttive comporti:

a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;

b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.

A.C. 2854-B – Articolo 36

ARTICOLO 36 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 36.

(Attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea).

1. Agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro competente per ma-

teria, che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei.

A.C. 2854-B – Articolo 37

ARTICOLO 37 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 37.

(Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei può proporre al Consiglio dei ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.

A.C. 2854-B – Articolo 38

ARTICOLO 38 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 38.

(Attuazione di singoli atti normativi dell'Unione europea).

1. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale, tenuto conto

anche di eventuali atti parlamentari di indirizzo, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta alle Camere un apposito disegno di legge recante le disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione di un atto normativo emanato dagli organi dell'Unione europea riguardante le materie di competenza legislativa statale.

2. I disegni di legge di cui al presente articolo non possono contenere disposizioni di delegazione legislativa, né altre disposizioni, anche omogenee per materia, che non siano in diretta correlazione con l'attuazione o l'applicazione dell'atto normativo in recepimento, salvo che la natura o la complessità della normativa le rendano indispensabili.

A.C. 2854-B – Articolo 39

ARTICOLO 39 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 39.

(Relazioni sul mancato o ritardato recepimento di direttive europee).

1. Nel caso in cui il provvedimento di recepimento di una direttiva dell'Unione europea non sia stato adottato alla scadenza del termine da essa previsto, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione, chiede ai Ministri con competenza prevalente nella materia le motivazioni del mancato esercizio della delega ovvero della mancata o ritardata adozione dei decreti ministeriali o dei regolamenti di recepimento e trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi

addotti dalle rispettive amministrazioni a giustificazione del ritardo nel recepimento. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di recepimento delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, individuate ai sensi dell'articolo 40, comma 5.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei riferisce al Consiglio dei ministri almeno ogni tre mesi sullo stato del recepimento delle direttive dell'Unione europea che risultano in scadenza nei sei mesi successivi e sulle ragioni del mancato o ritardato recepimento delle direttive, sulla base di quanto riferito dai Ministri interessati ai sensi del comma 1.

A.C. 2854-B – Articolo 40

ARTICOLO 40 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 40.

(Recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome).

1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, provvedono al recepimento delle direttive europee.

2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per recepire le direttive europee nelle materie di loro competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva recepita e sono immediatamente trasmessi per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, fermo restando quanto previsto all'articolo 29, comma 7, lettera f).

3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni

legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e per le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 41 della presente legge.

4. Per le direttive europee, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Tale funzione, fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge europea, con i regolamenti previsti dall'articolo 35 della presente legge, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa le Camere sullo stato di recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione di tali direttive da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee convoca annualmente le regioni e le province autonome nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella sessione europea dedicata alla predisposizione del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea di cui all'articolo 29.

A.C. 2854-B – Articolo 41**ARTICOLO 41 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 41.**

(Poteri sostitutivi dello Stato).

1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione ad atti dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la relativa normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti statali recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nei casi di cui all'articolo 37, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione sia

sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo e delle altre disposizioni vigenti in materia.

A.C. 2854-B – Articolo 42**ARTICOLO 42 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO****CAPO VII****CONTENZIOSO****ART. 42.**

*(Ricorsi alla Corte di giustizia
dell'Unione europea).*

1. Le decisioni riguardanti i ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea o gli interventi in procedimenti in corso davanti alla stessa Corte, a tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale, sono adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, in raccordo con il Ministro degli affari esteri e d'intesa con i Ministri interessati. Ove necessario, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei ne riferisce preventivamente al Consiglio dei ministri.

2. Ai fini del comma 1, le richieste di ricorso o di intervento davanti alla Corte

di giustizia dell'Unione europea sono trasmesse dalle amministrazioni proponenti alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le politiche europee e al Ministero degli affari esteri.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei e il Ministro degli affari esteri nominano, quale agente del Governo italiano previsto dall'articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, un avvocato dello Stato, sentito l'Avvocato generale dello Stato.

4. Il Governo presenta senza ritardo alla Corte di giustizia dell'Unione europea i ricorsi deliberati dal Senato della Repubblica o dalla Camera dei deputati avverso un atto legislativo dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà, conformemente all'articolo 8 del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Camera che ha deliberato il ricorso sta in giudizio per mezzo di chi ne ha la rappresentanza.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

A.C. 2854-B — Articolo 44

ARTICOLO 44 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO VIII

AIUTI DI STATO

ART. 44.

(Aiuti di Stato).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei,

d'intesa con il Ministero degli affari esteri, cura il coordinamento con i Ministeri interessati e i rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'Unione europea nel settore degli aiuti pubblici sottoposti al controllo della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche in applicazione dell'articolo 43, comma 1, della presente legge.

A.C. 2854-B — Articolo 47

ARTICOLO 47 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 47.

(Aiuti pubblici per calamità naturali).

1. Gli aiuti pubblici concessi, anche sotto forma di agevolazione fiscale, in ragione dei danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono essere concessi a soggetti che esercitano un'attività economica, nei limiti del 100 per cento del danno subito, ivi comprese le somme dei versamenti a titolo di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti nel periodo di vigenza dello stato di emergenza, a condizione che:

a) l'area geografica nella quale il beneficiario esercita la propria attività economica rientri fra quelle per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

b) vi sia prova che il danno, nelle sue componenti di danno emergente e di lucro

cessante, è conseguenza diretta dell'evento calamitoso;

c) l'aiuto pubblico, anche se concesso da diverse autorità, di livello statale, regionale o locale, non superi complessivamente l'ammontare del danno subìto;

d) l'aiuto pubblico, cumulato con eventuali altri risarcimenti del medesimo danno, provenienti da altre fonti, non superi complessivamente l'ammontare del danno, maggiorato dell'importo dell'eventuale premio assicurativo pagato per l'anno in corso.

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, per la concessione di aiuti pubblici, sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'efficacia del decreto è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, la concessione di aiuti pubblici di cui al comma 1 è soggetta a previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. La concessione di aiuti pubblici ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al di fuori del regime previsto dal presente articolo, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato.

5. Il presente articolo non si applica al settore dell'agricoltura.

A.C. 2854-B – Articolo 49

ARTICOLO 49 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 49.

(Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo).

1. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *m-quater*) è aggiunta la seguente:

« *m-quinquies*) gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999 ».

2. All'articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *z-quinquies*) è aggiunta la seguente:

« *z-sexies*) le controversie relative agli atti ed ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso ».

3. Entro il 30 gennaio di ogni anno, le amministrazioni competenti all'esecuzione delle decisioni di recupero trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee l'elenco degli estremi delle sentenze di cui hanno avuto comunicazione, adottate nell'anno precedente relativamente alle controversie sulle materie di cui alle lettere *m-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 119 e *z-sexies*) del comma 1 dell'articolo

133 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, introdotte, rispettivamente, dai commi 1 e 2 del presente articolo.

A.C. 2854-B – Articolo 53

ARTICOLO 53 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 53.

(Parità di trattamento).

1. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea.

A.C. 2854-B – Articolo 54

ARTICOLO 54 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 54.

(Lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee opera il Comitato previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, che è ridenominato « Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea ». Non si applica l'articolo 29, comma 2, lettera

e-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il Comitato presenta annualmente una relazione al Parlamento.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee opera altresì il Nucleo della Guardia di finanza previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 1995, che è ridenominato « Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea » e che dipende funzionalmente dal Capo del medesimo Dipartimento.

A.C. 2854-B – Articolo 61

ARTICOLO 61 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 61.

(Abrogazioni e modificazioni).

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 57 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

b) la legge 4 febbraio 2005, n. 11;

c) l'articolo 42-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

2. Negli atti normativi vigenti, le parole: « Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Dipartimento per le politiche europee ».

3. All'articolo 3 della legge 22 aprile 2005, n. 69, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica è vincolante per il Governo ».

4. L'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificato dall'articolo 34, comma 8, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, continua ad applicarsi ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, continua ad applicarsi ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

A.C. 2854-B – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il testo all'esame è finalizzato ad introdurre, anche in ragione delle novità recate dal Trattato di Lisbona, una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delle normative e delle politiche dell'Unione europea sostituendo integralmente la legge 4 febbraio 2005, n. 11;

la prima parte del provvedimento (fase ascendente), delinea adeguatamente le modalità di coinvolgimento delle Camere nella formazione della legislazione dell'Unione europea;

punto di partenza del lavoro svolto è stata la convinzione che la riforma della legge n. 11 del 2005 possa aiutare il Paese a mettersi maggiormente in sintonia con il processo normativo europeo;

l'articolo 5 del testo all'esame contiene una disposizione di grande importanza. Il Parlamento avrà la possibilità di concordare con il Governo quale debba essere la posizione dell'Italia non solo sui progetti legislativi dell'Unione europea, ma in tutti i casi di accordi ed intese in ambito europeo al di fuori del quadro istituzionale dell'Unione europea in mate-

ria economico-finanziaria o che comunque producano conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica;

si tratta, quindi, di disposizioni specifiche, dirette al coinvolgimento del Parlamento nella negoziazione di atti dell'Unione europea quali ad esempio il « *Six pack* » sulla *governance* economica, o di accordi intergovernativi come il *Fiscal compact* o il meccanismo di stabilità ESM;

questo è un passaggio importantissimo nei rapporti che il Governo ha con il Parlamento in sede di analisi delle dinamiche che ci sono all'interno dell'Unione europea, perché si ha la possibilità di avere, come Parlamento, un controllo *ex ante* ed *ex post* rispetto a quanto il Governo andrà a contrattare in sede europea;

migliorare la partecipazione italiana all'Unione europea è cruciale in questa fase dove si devono prendere importanti decisioni che determinano ampie cessioni di sovranità, soprattutto in materia di politica economica e di finanza pubblica;

l'attuale situazione di crisi della moneta unica e del sistema economico europeo sono la diretta ed inevitabile conseguenza di una costruzione europea partita al contrario, eretta su fragili fondamenta dell'Unione monetaria e di mercato e che per queste mancanze subisce ora la crisi economica mondiale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di mantenere la sovranità nazionale sulle politiche di bilancio già vincolate dai contenuti del *Fiscal compact*;

a valutare l'opportunità di assumere iniziative per evitare che venga istituita la figura istituzionale di un Ministro del tesoro europeo con poteri di veto sulle politiche di bilancio dei Paesi membri, senza il consenso popolare espresso per via referendaria.

9/2854-B/1. Pini.

La Camera,

premessò che:

il testo all'esame è finalizzato ad introdurre, anche in ragione delle novità recate dal Trattato di Lisbona, una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delle normative e delle politiche dell'Unione europea sostituendo integralmente la legge 4 febbraio 2005, n. 11;

la prima parte del provvedimento (fase ascendente), delinea adeguatamente le modalità di coinvolgimento delle Camere nella formazione della legislazione dell'Unione europea;

punto di partenza del lavoro svolto è stata la convinzione che la riforma della legge n. 11 del 2005 possa aiutare il Paese a mettersi maggiormente in sintonia con il processo normativo europeo;

l'articolo 5 del testo all'esame contiene una disposizione di grande importanza. Il Parlamento avrà la possibilità di concordare con il Governo quale debba essere la posizione dell'Italia non solo sui progetti legislativi dell'Unione europea, ma in tutti i casi di accordi ed intese in ambito europeo al di fuori del quadro istituzionale dell'Unione europea in materia economico-finanziaria o che comunque producano conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica;

si tratta, quindi, di disposizioni specifiche, dirette al coinvolgimento del Parlamento nella negoziazione di atti dell'Unione europea quali ad esempio il « *Six pack* » sulla *governance* economica, o di accordi intergovernativi come il *Fiscal compact* o il meccanismo di stabilità ESM;

questo è un passaggio importantissimo nei rapporti che il Governo ha con il Parlamento in sede di analisi delle dinamiche che ci sono all'interno dell'Unione europea, perché si ha la possibilità di avere, come Parlamento, un controllo *ex ante* ed *ex post* rispetto a quanto il Governo andrà a contrattare in sede europea;

migliorare la partecipazione italiana all'Unione europea è cruciale in questa fase dove si devono prendere importanti decisioni che determinano ampie cessioni di sovranità, soprattutto in materia di politica economica e di finanza pubblica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di mantenere la sovranità nazionale sulle politiche di bilancio già vincolate dai contenuti del *Fiscal compact*;

a valutare l'opportunità di assumere iniziative per evitare che venga istituita la figura istituzionale di un Ministro del tesoro europeo con poteri di veto sulle politiche di bilancio dei Paesi membri, senza il consenso popolare espresso per via referendaria.

9/2854-B/1. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Pini.

La Camera,

premessò che:

punto di partenza del lavoro svolto sul provvedimento all'esame è stata la convinzione che la riforma della legge n. 11 del 2005 possa aiutare il Paese a mettersi maggiormente in sintonia con il processo normativo europeo;

l'articolo 5 del testo all'esame contiene una disposizione di grande importanza. Il Parlamento avrà la possibilità di concordare con il Governo quale debba essere la posizione dell'Italia non solo sui progetti legislativi dell'Unione europea, ma in tutti i casi di accordi ed intese in ambito europeo al di fuori del quadro istituzionale dell'Unione europea in materia economico-finanziaria o che comunque producano conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica;

siamo giunti ad un'Unione monetaria rivelatasi incapace nel tutelare le imprese del nostro paese;

è unanime l'idea che la moneta unica europea, le economie dei singoli paesi membri del vecchio continente e forse la stessa Unione europea siano ad un punto decisivo nel quale è minacciata la stessa loro sopravvivenza;

l'attuale situazione di crisi della moneta unica e del sistema economico europeo sono la diretta ed inevitabile conseguenza di una costruzione europea partita al contrario, eretta su fragili fondamenta dell'Unione monetaria e di mercato;

il documento di consultazione, presentato dal Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy, il 12 settembre 2012, pone una serie di quesiti su quattro settori fondamentali primo fra tutti la cornice integrata per le politiche economiche;

il documento di consultazione è stato predisposto in vista della elaborazione di una relazione intermedia e di una relazione finale sugli ulteriori sviluppi dell'Unione economica e monetaria che reca una tabella di marcia specifica e circoscritta nel tempo per la realizzazione di un'autentica Unione economica e monetaria, indicando ciò che può essere fatto a trattati vigenti e quali misure richiederebbero una loro modifica;

è essenziale che le Camere siano coinvolte, in stretto raccordo con il Governo, nella predisposizione della posizione italiana sulle opzioni prospettate nel documento di consultazione tenuto conto della rilevanza delle decisioni che saranno assunte dal Consiglio europeo di dicembre 2012 ai fini dell'avanzamento del processo di integrazione economica e politica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative affinché gli atti dell'Unione europea siano fortemente rispondenti ai bisogni dei cittadini anche tutelando le imprese europee dall'aggressività produttiva e commerciale di Paesi extra Unione europea caratterizzati da sistemi economici e sociali meno avanzati rispetto agli standard europei;

a valutare l'opportunità di evitare che il futuro economico ed industriale dell'Unione europea non sia deciso in sede di incontri bilaterali tra Paesi membri ma nel rispetto dei ventisette Paesi membri dell'Unione europea;

a valutare l'opportunità di individuare politiche economiche che introducano forme di protezione del mercato interno dell'Unione europea rispetto a produzioni provenienti da Paesi extraeuropei, e sostenere la necessità di una più incisiva lotta al fenomeno della contraffazione dei prodotti delle imprese europee ed alle forme di *dumping*.

9/2854-B/2. Maggioni.

La Camera,

premesso che:

punto di partenza del lavoro svolto sul provvedimento all'esame è stata la convinzione che la riforma della legge n. 11 del 2005 possa aiutare il Paese a mettersi maggiormente in sintonia con il processo normativo europeo;

l'articolo 5 del testo all'esame contiene una disposizione di grande importanza. Il Parlamento avrà la possibilità di concordare con il Governo quale debba essere la posizione dell'Italia non solo sui progetti legislativi dell'Unione europea, ma in tutti i casi di accordi ed intese in ambito europeo al di fuori del quadro istituzionale dell'Unione europea in materia economico-finanziaria o che comunque producano conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica;

l'attuale situazione di crisi della moneta unica e del sistema economico europeo sono la diretta ed inevitabile conseguenza di una costruzione europea partita al contrario, eretta su fragili fondamenta dell'Unione monetaria e di mercato;

il documento di consultazione, presentato dal Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy, il 12 settembre 2012, pone una serie di quesiti su quattro settori

fondamentali primo fra tutti la cornice integrata per le politiche economiche;

il documento di consultazione è stato predisposto in vista della elaborazione di una relazione intermedia e di una relazione finale sugli ulteriori sviluppi dell'Unione economica e monetaria che reca una tabella di marcia specifica e circoscritta nel tempo per la realizzazione di un'autentica Unione economica e monetaria, indicando ciò che può essere fatto a trattati vigenti e quali misure richiederebbero una loro modifica;

è essenziale che le Camere siano coinvolte, in stretto raccordo con il Governo, nella predisposizione della posizione italiana sulle opzioni prospettate nel documento di consultazione tenuto conto della rilevanza delle decisioni che saranno assunte dal Consiglio europeo di dicembre 2012 ai fini dell'avanzamento del processo di integrazione economica e politica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative affinché gli atti dell'Unione europea siano fortemente rispondenti ai bisogni dei cittadini anche tutelando le imprese europee dall'aggressività produttiva e commerciale di Paesi extra Unione europea caratterizzati da sistemi economici e sociali differenti rispetto agli standard europei;

a valutare l'opportunità di evitare che il futuro economico ed industriale dell'Unione europea non sia deciso in sede di incontri bilaterali tra Paesi membri ma nel rispetto dei ventisette Paesi membri dell'Unione europea;

a valutare l'opportunità di individuare politiche economiche che introducano legittime forme di tutela del mercato interno dell'Unione europea rispetto a produzioni provenienti da Paesi extraeuropei, e sostenere la necessità di una più incisiva lotta al fenomeno della contraffazione

dei prodotti delle imprese europee ed alle forme di *dumping*.

9/2854-B/2. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Maggioni.

La Camera,

premesso che:

il testo all'esame è finalizzato ad introdurre, anche in ragione delle novità recate dal Trattato di Lisbona, una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delle normative e delle politiche dell'Unione europea sostituendo integralmente la legge 4 febbraio 2005, n. 11;

la legge n. 11 del 2005 aveva già rafforzato il ruolo del Parlamento introducendo organi e procedure per favorire una tempestiva ed efficace formazione della posizione italiana nelle sedi decisionali europee e adeguando gli strumenti di attuazione del diritto dell'Unione europea;

il provvedimento all'esame delinea il ruolo dei diversi soggetti coinvolti, dal Parlamento al Governo, alle regioni e alle autonomie locali, alle parti sociali e alle categorie produttive;

punto di partenza del lavoro svolto è stata la convinzione che la riforma della legge n. 11 del 2005 possa aiutare il Paese a mettersi maggiormente in sintonia con il processo normativo europeo;

con il Trattato di Lisbona si è rafforzata l'esigenza di un'azione sinergica di Parlamento e Governo nei processi decisionali europei al fine di assicurare la tutela dell'interesse italiano nella costituzione europea, e si è voluto accentuare e valorizzare il ruolo dei Parlamenti nazionali;

il processo di integrazione e condivisione della sovranità nell'ambito delle politiche economiche e di bilancio richiede un rafforzamento della legittimità democratica dei processi decisionali, considerando essenziale garantire un adeguato coinvolgimento del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali;

le misure adottate dall'Unione europea in risposta alla crisi e, in particolare, la costruzione del nuovo sistema di *governance* economica europea, rendono necessaria la creazione di nuovi canali per il coinvolgimento diretto dei Parlamenti nazionali nella formazione delle scelte politiche e normative dell'Unione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di farsi portavoce della necessità di prevedere forme di cooperazione tra Parlamenti nazionali, governi e Commissione europea per consentire l'adozione di politiche economiche nei singoli paesi membri volte a favorire crescita e occupazione in relazione alle peculiarità dei sistemi produttivi nazionali.

9/2854-B/3. Consiglio.

La Camera,

premessi che:

il testo all'esame è finalizzato ad introdurre, anche in ragione delle novità recate dal Trattato di Lisbona, una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia, alla formazione e all'attuazione delle normative e delle politiche dell'Unione europea sostituendo integralmente la legge 4 febbraio 2005, n. 11;

il provvedimento delinea il ruolo dei diversi soggetti coinvolti, dal Parlamento al Governo, alle regioni e alle autonomie locali, alle parti sociali e alle categorie produttive;

punto di partenza del lavoro svolto è stata la convinzione che la riforma della legge n. 11 del 2005 possa aiutare il Paese a mettersi maggiormente in sintonia con il processo normativo europeo;

sembra ormai opportuno uscire dagli schemi dogmatici delle istituzioni già esistenti e ragionare su un progetto politico europeo che superi gli Stati nazionali,

oggi in piena crisi e di fatto svuotati di ogni sovranità e lavorare per un'Europa dei popoli e delle regioni caratterizzate dalla loro cultura economica ed identità locale;

l'attuale situazione di crisi della moneta unica e del sistema economico europeo sono la diretta ed inevitabile conseguenza di una costruzione europea partita al contrario priva di un'unità politica e soprattutto di legittimazione popolare, e che per queste mancanze annaspa nella propria, più grave, crisi di legittimità e di identità;

i cittadini non comprendono l'Unione europea, perché questa ha istituzioni estremamente ed eccessivamente distanti rispetto a quella che è la realtà, ma sentono soltanto gli effetti degli errori che vengono compiuti in sede europea;

pare necessario rimediare all'esclusione dei cittadini dalla partecipazione al processo normativo e decisionale comunitario dando maggior voce ai cittadini permettendo loro di decidere sul proprio futuro economico e politico, consentendo l'indizione di consultazioni referendarie, vista l'importanza degli impegni da assumere in sede comunitaria che avranno ripercussioni sul nostro Paese,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di farsi promotore del progetto di una Europa che superi definitivamente gli Stati nazionali per rendere protagonisti i popoli e le regioni dell'Europa, attraverso meccanismi democratici, fondandosi su scelte che devono partire dal basso pena l'implosione del progetto europeo proprio a causa della sua mancata legittimità popolare;

a valutare l'opportunità di assumere iniziative per promuovere l'utilizzo di forme referendarie nei paesi membri come massima espressione democratica per la ratifica dei trattati internazionali.

9/2854-B/4. Stucchi.

La Camera,

premessi che:

il testo all'esame è finalizzato ad introdurre, anche in ragione delle novità recate dal Trattato di Lisbona, una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia, alla formazione e all'attuazione delle normative e delle politiche dell'Unione europea sostituendo integralmente la legge 4 febbraio 2005, n. 11;

il provvedimento delinea il ruolo dei diversi soggetti coinvolti, dal Parlamento al Governo, alle regioni e alle autonomie locali, alle parti sociali e alle categorie produttive;

punto di partenza del lavoro svolto è stata la convinzione che la riforma della legge n. 11 del 2005 possa aiutare il Paese a mettersi maggiormente in sintonia con il processo normativo europeo;

sembra ormai opportuno uscire dagli schemi dogmatici delle istituzioni già esistenti e ragionare su un progetto politico europeo che superi gli Stati nazionali, oggi in piena crisi e di fatto svuotati di ogni sovranità e lavorare per un'Europa dei popoli e delle regioni caratterizzate dalla loro cultura economica ed identità locale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di farsi promotore del progetto di una Europa che superi

definitivamente gli Stati nazionali per rendere protagonisti i popoli e le regioni dell'Europa, attraverso meccanismi democratici.

9/2854-B/4. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Stucchi.

La Camera,

viste le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

letto l'articolo 32 e, in particolare, la lettera c) che introduce il principio in forza del quale gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse;

ritenuta appropriata una verifica dei casi nei quali la legislazione italiana abbia previsto l'introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli consentiti dalle direttive europee nei confronti delle imprese o dei cittadini italiani,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere ad un monitoraggio della situazione e ad assumere apposite iniziative, anche di carattere legislativo, per assicurare il rispetto del principio in questione.

9/2854-B/5. Contento.

